



## Provincia di Avellino

### Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio

**Determinazione N. 2427 del 08/11/2024**

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI A.U.A. DELLA DITTA DG3 DOLCIARIA S.R.L., CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (PRODUZIONE DI TORRONI, UOVA PASQUALI, CASTAGNE DEL PRETE, OSTIE, ECC.) SITO IN OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV) ALLA LOCALITÀ CAMPO MARINO, N° 12 - FG. 06, P.LLA 733 SUB 4 E 6 E P.LLA 734 SUB 3. ADOZIONE AUA**

#### IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la “guida operativa” per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013”.

Dato atto che:

- con due PEC del 04/03/2024, acquisite entrambe al protocollo di questo Ente in data 05/03/2024 con i n.ri 10387 - 10388, il SUAP del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo trasmetteva la documentazione per “Nuova Istanza” di A.U.A. prodotta dalla ditta **DG3 DOLCIARIA S.r.l.**, per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto, a cui è stato assegnato il n° 955 dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con nota di riscontro n° 13005 del 18/03/2024, inviata a mezzo PEC, questo Ente faceva richiesta di documentazione integrativa alla ditta *de quo*;
- con PEC del 20/03/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 21/03/2024 con il n° 13638, la Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino, con propria nota n° 146470 del 20/03/2024, faceva richiesta di documentazione integrativa alla ditta **DG3 DOLCIARIA S.r.l.**;
- con due PEC del 26/03/2024, acquisite entrambe al protocollo di questo Ente in data 27/03/2024 con i n.ri 14514 - 14515, il SUAP del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo trasmetteva la documentazione integrativa, nonché, la rettifica dell'istanza di A.U.A. prodotta dalla ditta **DG3 DOLCIARIA S.r.l.** finalizzata all'ottenimento del seguente titolo abilitativo: - *c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 (Nuova)*; per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto, a cui è stato assegnato il n° 955 dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con successiva PEC del 28/03/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 14811, la Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino, con propria nota n° 161815 del 28/03/2024, chiedeva ad ARPAC di valutare la documentazione tecnica allegata ed inviare le deduzioni relative alle emissioni in atmosfera;
- con nota di riscontro n° 15444 del 03/04/2024, inviata a mezzo PEC, questo Ente faceva richiesta alla Regione Campania di esprimere il parere di propria competenza, relativo alle emissioni in atmosfera;
- con PEC del 13/09/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 16/09/2024 con il n° 41670, la Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino, con propria nota n° 429935 del 13/09/2024, esprimeva parere favorevole con prescrizioni alle emissioni in atmosfera (vedi *Allegato 1*);
- con successiva PEC del 16/10/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 17/10/2024 con il n° 47663, il SUAP del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo trasmetteva il parere di compatibilità urbanistica, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica - Ufficio Tecnico del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo con propria nota n° 6409 del 02/10/2024 (vedi *Allegato 2*).

## Considerato che:

- L'istanza della ditta **DG3 DOLCIARIA S.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
  - Istanza di AUA con relative schede su modello CCIA;
  - Copia documento di riconoscimento tecnico;
  - Decreto Regionale Emissioni n° 171 del 06/11/2019;
  - Copia bonifico diritti Regione Campania;
  - Incarico procuratore speciale;
  - Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
  - Planimetria catastale con indicazione insediamento;
  - Piano di gestione dei solventi;
  - Planimetria generale e lay-out insediamento;
  - Relazione tecnica sulle immissioni in atmosfera;
  - Planimetria generale insediamento;
  - Schede tecniche macchinari;
  - Ortofoto con indicazione punti di emissione;
  - Quadro riassuntivo emissioni 2023;
  - Visura camerale;
  - Autorizzazione antincendio VV.F.;
  - Provvedimento di assimilazione EIC;
  - Analisi campionamento scarico;

### Documentazione Integrativa:

- Comunicazione di avvio del procedimento;
- Attestazione assolvimento imposta di bollo;
- Istanza di AUA con relative schede aggiornata;
- Dichiarazione sostitutiva impatto acustico;
- Relazione ciclo di lavorazione.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O. - A.U.A., si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

**Attesa** la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 57 del 27/12/2023, con il quale veniva conferita allo scrivente la dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio e Viabilità, e l'interim del Settore 4 – Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio;

**Dato atto che** non sussistano né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo allo scrivente Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT;

**Richiamato** il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

**Ritenuto** tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

## DETERMINA

- A) Di adottare a favore della ditta DG3 DOLCIARIA S.r.l., P.IVA 01779900644, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (*produzione di torroni, uova pasquali, castagne del prete, ostie, ecc.*) sito in Ospedaletto D'Alpinolo (AV) alla Località Campo Marino, n° 12 - fg. 06, p.lla 733 sub 4 e 6 e p.lla 734 sub 3.

**La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:**

**1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN  
MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

Visto il Parere Favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino con propria nota n° 429935 del 13/09/2024 (*vedi Allegato 1*);

**Si rilascia l'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152**, per le emissioni derivanti dall'attività di "*produzione di torroni, uova pasquali, castagne del prete, ostie, ecc.*" da esercitarsi nello stabilimento sito in Ospedaletto D'Alpinolo (AV) alla Località Campo Marino, n° 12 - fg. 06, p.lla 733 sub 4 e 6 e p.lla 734 sub 3, nel rispetto del parere favorevole con prescrizioni della Regione Campania n° 429935 del 13/09/2024 e sulla scorta della documentazione tecnica allegata, riportante dati di emissione, planimetrie e apposito quadro riepilogativo, che formano parte integrante del presente atto corredato di indicazione dei punti di emissione (*vedi Allegato 3*).

Di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio ne dia comunicazione a quest'Amministrazione Provinciale, alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino, al Comune di Ospedaletto D'Alpinolo e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;

- f) che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dal rilascio del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questa Provincia, al Comune, all'ARPAC e alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino;
- g) che la ditta comunichi a quest'Amministrazione Provinciale, alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino, al Comune di Ospedaletto D'Alpinolo e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
- h) effettuare, con **cadenza triennale** a decorrere dalla data di nuova "messa a regime", durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'autorità competente e agli altri Enti competenti in materia ambientale (Comune di Ospedaletto D'Alpinolo, A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino);
- i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
  - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
  - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
  - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza ulteriormente che:

	<p>q) va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;</p> <p>r) i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;</p> <p>s) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;</p> <p>t) la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;</p> <p>u) la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;</p> <p>v) di demandare all'ARPAC il monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);</p> <p>w) in merito ai sistemi di abbattimento adottati, il rispetto della delibera di G.R.C. 243/2015 e lì dove non previsti, garantire l'efficienza di abbattimento pari o superiore al 90%.</p>
<b>B)</b>	<p><b>Di definire quanto segue:</b></p> <p>L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del rilascio dell'AUA da parte del SUAP (provvedimento conclusivo del procedimento) e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.</p> <p>Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A..</p> <p>È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.</p> <p>Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.</p>
<b>C)</b>	<p><b>Di precisare ulteriormente, che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la ditta <b>DG3 DOLCIARIA S.r.l.</b> è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;</li> <li>➤ il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;</li> <li>➤ la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo;</li> </ul>

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- *per la parte relativa agli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura, si prende atto del Provvedimento di Assimilazione delle acque reflue domestiche rilasciato dall'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Irpino", con propria nota n° 3178 del 12/02/2021 (vedi Allegato 4);*
- le acque di dilavamento devono, comunque, rispettare le modalità e le prescrizioni stabilite dal d. lgs. 152/2006 e mantenersi nei limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo decreto;
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **DG3 DOLCIARIA S.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **DG3 DOLCIARIA S.r.l.** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;**
- Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;</li> <li>➤ per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;</li> <li>➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.</li> </ul> <p>Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.</p>
<b>D)</b>	<p><b>Di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 <b>trasmettendone copia anche a questo Servizio</b> in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ all'U.T.C. del Comune di <b>OSPEDALETTO D'ALPINOLO</b>;</li> <li>➤ alla ditta <b>DG3 DOLCIARIA S.r.l.</b>;</li> <li>➤ alla <b>Regione Campania</b> - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino;</li> </ul> </li> </ul> <p><i>E p.c.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ all'<b>Ente Idrico Campano</b> Ambito Distrettuale "<i>Irpino</i>";</li> <li>➤ all'<b>A.R.P.A.C.</b> - Dipartimento Provinciale di Avellino.</li> </ul>
<b>E)</b>	<p><b>Di attestare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;</li> <li>• che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016".</li> </ul>
<b>F)</b>	<p><b>Di dare atto che</b> tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° <b>955</b> dell'archivio AUA del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente.</p>